

ORIGINALE

30 GIU 2015
state copie il
ciate copie n° 2
ARNODO GIORGIO
Applicate marche per L. /
Torino,

Funzionario



Sentenza N. 2682/15
Spediz. il 09-06-15
Depositata il 12-06-15
Rg. N. 6450/15
Cren. N. 23050/15
Rep. N. 23050/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ESENTE DA IMPOSTE
DI BOLLO E DIRITT
ART 46 LG 374/91

Il Giudice di Pace di Torino della VI sez. civile - Dott. Daniela Volpes, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6450 del R.G. affari
contenziosi civili dell'anno 2015, vertente

TRA

Auto Okay di Lo Re Massimiliano e Luca & C. sas, in persona del legale
rappresentante pro tempore, P.I. 050178190016, elettivamente domiciliata
presso lo studio dell' avv. Giorgio Arnodo che la rappresenta e difende per
mandato apposto a margine dell'atto di citazione,

attrice

E

UnipolSai Assicurazioni spa, in persona del procuratore ad negotia dott.
Mauro Debiaggi, P.I. 00818570012, elettivamente domiciliata presso lo
studio degli avvocati Salvatore Zarba e Francesco Zarba che la
rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di
costituzione e risposta,

convenuta

Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.

Conclusioni per parte attrice: si riporta alle conclusioni esposte nelle
note conclusive.

E' stata rilasciata copia autentica
all' Avv. ARNODO GIORGIO
nell' interesse di AUTO OKAY DI LO RE
Torino _____ Il Cancelliere MASSIMILIANO



Conclusioni per parte convenuta: si riporta alle conclusioni esposte nelle note conclusive.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Auto Okay di Lo Re Massimiliano e Luca & C. sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio la Unipolsai Assicurazioni spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.007,36 oltre interessi legali, rivalutazione e con vittoria delle spese di giudizio. La richiesta risarcitoria procedeva ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni nella sua qualità di cessionaria del credito vantato da Mella Graziella, quale proprietaria del veicolo Opel Corsa tg. EL067WZ rimasto danneggiato in un sinistro stradale occorso in data 07.03.2014, alle ore 19,20 circa in Alpignano, causato da fatto e colpa esclusivi di Bertagli Marco il quale, alla guida della Ford Focus tg. CG817DN ed in prossimità di una rotonda, tamponava l'altro veicolo che lo precedeva. L'autovettura veniva riparata dalla carrozzeria attrice che emetteva fattura n. 37/14 dell'importo di € 6.140,00 IVA inclusa; con atto del 03.07.2014 Mella Graziella cedeva il proprio credito all'attrice che effettuava richiesta risarcitoria con lettera di pari data spedita via pec e ricevuta dalla compagnia assicurativa; la stessa, in data 19.06.2014, effettuava offerta risarcitoria con assegno dell'importo di € 5.526,00; la somma veniva accettata in conto del maggior dare dall'attrice. Concludeva chiedendo la condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell'ulteriore somma di € 1.007,36 di cui € 614,00 per il saldo del danno materiale al veicolo ed € 393,96 compresi oneri di legge, per compenso



del professionista, per l'opera prestata in fase stragiudiziale.

Si costituiva in giudizio la Unipolsai Assicurazioni spa rilevando preliminarmente di avere inviato *ante causam* la somma di € 5.526,00 sulla scorta della fattura di riparazione spedita dall'attrice, pari ad € 6.140,00 e detratto il 10% come previsto dalla clausola contrattuale denominata "riparazione comfort" che prevede una riduzione del premio assicurativo a fronte dell'obbligo dell'assicurato di far riparare il proprio autoveicolo presso una carrozzeria convenzionata, con uno scoperto del 10% in caso di riparazione effettuata da altra carrozzeria non convenzionata. Contestava altresì la debenza del compenso per l'attività stragiudiziale legale non comprovato da fattura. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria.

La causa di natura documentale, all'udienza del 9 giugno 2015, veniva posta in decisione.

Va preliminarmente dichiarata la procedibilità della domanda giudiziale avendo l'attrice inviato richiesta risarcitoria alla Unipolsai Assicurazioni spa in data 03.07.2014 che in data 19.06.2014 effettuava offerta risarcitoria della somma di € 5.526,00 accettata in conto dall'attrice. La domanda giudiziale è stata successivamente introdotta con atto di citazione notificato in data 09.02.2015.


Nel merito la domanda appare fondata e può trovare accoglimento.

La società attrice agisce in giudizio quale cessionaria del diritto al risarcimento del danno per equivalente da parte di Mella Graziella, quale proprietaria del veicolo Opel Corsa tg. EL067WZ rimasto danneggiato in un sinistro stradale occorso in data 07.03.2014; la domanda risarcitoria



procede ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni sulla scorta della normativa che prevede l'assicurazione obbligatoria ex art. 122 per la responsabilità civile verso terzi e resta disciplinata dalla legge e non dal contratto intercorso tra l'assicurato e la compagnia assicurativa; peraltro "l'azione diretta di cui al dlgs n. 209 del 2005, art. 149 non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni assumendo l'esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, cosicchè la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile" (Cassazione Civile ordinanza n. 5928/2012) quindi, nel caso di risarcimento diretto ex art. 149 Codice Assicurazioni, il contratto assolve all'unica funzione di individuare l'assicuratore tenuto a risarcire il danneggiato, non potendo quest'ultimo opporre eccezioni relative al contratto con il proprio assicurato.

Per tali motivi la Auto Okay di Lo Re Massimiliano e Luca & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore ha diritto al pagamento della somma di € 614,00 quale saldo del danno materiale come da fattura n. 37/14, già detratto l'acconto versato di € 5.526,00. All'importo di € 614,00 così determinato deve aggiungersi il compenso dovuto per l'attività professionale stragiudiziale strettamente dipendente dal mandato difensivo relativo alla difesa; cosicchè, tenuto conto dell'attività svolta per come emergente dagli atti e tenuto conto che una parte dell'attività risulta





intuibilmente trasfusa, principalmente quella legata allo studio della controversia, nella rispettiva voce di liquidazione giudiziale, può liquidarsi la somma di € 250,00 per l'attività legale stragiudiziale, per un totale di € 864,00; sulla somma decorrono gli interessi legali dal fatto al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società convenuta e liquidate ex Decreto n. 55/2014 in € 373,00 di cui € 43,00 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed oltre IVA e CPA come per legge,

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino – Dott. Daniela Volpes, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dalla Auto Okay di Lo Re Massimiliano e Luca & C. sas, in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti della Unipolsai Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

- Condanna la Unipolsai Assicurazioni spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 864,00 con gli interessi legali dal fatto al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite in € 373,00 di cui € 43,00 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Torino, 06 giugno 2015.

Il Giudice di Pace
Daniela Volpes



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, il 12-06-2015



PATERNICO dott.ssa Maria Angela
Cancelliere

pagina 5

PATERNICO dott.ssa Maria Angela
Cancelliere